



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 3**

Riunione del 19 Settembre 2012

**72.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI
DI:- GUARRACINO Giuseppe**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone – Vice Presidente f.f.
- Avv. Andrea Ordine – Componente
- Avv. Francesca Romana Pettinelli – Componente Relatore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. del 30 Luglio 2012, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, sul seguente capo di incolpazione regolarmente contestato:

- **Sig. GUARRACINO GIUSEPPE** *"per aver impedito, in violazione degli artt. 9, 14 e 17 Statuto Fipav, 19 R.A.T. nonché 56 e 59 Reg. Giur. e 16, 17 e 18 Regolamento Gare, in occasione della gara n. 784 del 06.05.2012 Angri Volley Lab. Com – ASD PGS Enzo Raso Salerno del Campionato di II Div./F, l'accesso all'impianto sportivo al pubblico ed in particolare al Sig. Fabio Morena, ufficiale di gara non designato, nonché per non aver adottato diligentemente ogni attività di tutela all'integrità fisica del Sig. Gaetano Morena, direttore di gara designato, in riferimento all'aggressione subita dal medesimo al termine della gara così come sanzionato dal G.U. C.P. Fipav Salerno con il C.U. n. 23 del 09.05.12 nonché per aver proferito frasi volgari, offensive e minacciose nei riguardi del direttore di gara Sig. Gaetano Morena, e precisamente: "sei un ridicolo, tu qua non ci devi più venire, l'ho già detto a Salerno, qui non sei benvenuto ... sei un porco! Quando ti designano le mie partite le devi rifiutare ... ne va della tua salute" e per aver proferito nei riguardi del Sig. Morena Fabio, ufficiale di gara non designato, le seguenti parole irriguardose, offensive e minacciose "tu non puoi entrare perché non sei un uomo, sei un ridicolo, non sei una persona, ma sei un porco ... sei un ridicolo, sei un ricchione, sei diventato un ricchione, anzi lo sei nato, sei uno stronzo, è meglio che te ne vai altrimenti di prendo a calci in bocca e ti lascio qui a terra a piangere, ti uccido a mazzate!"*. La CGN, in relazione al predetto capo di incolpazione, deliberava di procere ai sensi dell'art. 73, 2° comma R.G., all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione del Sig. GUARRACINO Giuseppe per la riunione del 19 Settembre 2012 alla quale, presente il Procuratore Federale, compariva personalmente l'incolpato.



La Commissione Giudicante Nazionale, letti gli atti ed esaminati i documenti, udita la relazione della Procura Federale che ha confermato le richieste di cui alla relazione ex art. 72 lett. c) Reg. Giur.,

OSSERVA

Con Comunicato Ufficiale n. 23 del 9 Maggio 2012, il Giudice Unico del Comitato Provinciale FIPAV di Salerno confermava la sospensione cautelare del tesserato GUARRACINO Giuseppe e, ad integrazione del procedimento già instaurato nei suoi confronti, rimetteva gli atti alla Procura Federale, per avere lo stesso impedito l'accesso all'interno dell'impianto di gioco al pubblico ed all'ufficiale di gara non designato (Sig. Fabio Morena), concedendo altresì l'ingresso nell'impianto a sua discrezione, e per non aver tutelato l'integrità fisica dell'ufficiale di gara designato (Sig. Gaetano Morena), in occasione dell'aggressione dallo stesso subita al termine della gara, contravvenendo in tal modo agli articoli 16, 17 e 18 del Regolamento Gare (gara n. 784 Angri Volleylab.Com – ASD PGS ENZO RASO SALERNO). Sulla base di tali assunti la Procura Federale comunicava un primo addebito al Sig. GUARRACINO che trasmetteva memoria difensiva. Nel corso dell'istruttoria, tuttavia, a seguito di specifica richiesta del Procuratore Federale, il G.U.P. di Salerno inviava a completamento della documentazione il rapporto di gara 784 del 6 Maggio 2012, il referto ospedaliero e l'allegato richiesto all'arbitro tesserato Morena Fabio. Si rendeva, quindi, necessario integrare il predetto addebito.

In effetti dal referto di gara e dalla relazione dell'arbitro non designato, emergeva che il GUARRACINO, in occasione della predetta gara, oltre alla condotta precedentemente contestata, aveva proferito le seguenti frasi nei confronti di Gaetano Morena (direttore di gara designato): *"sei un ridicolo, tu qua non ci devi più venire, l'ho già detto a Salerno, qui non sei benvenuto", "sei un porco! Quando ti designano le mie partite, le devi rifiutare ... ne va della tua salute!",* nonché le seguenti frasi nei confronti del Sig. Fabio Morena (ufficiale di gara non designato): *"tu non puoi entrare perché non sei un uomo, sei un ridicolo, non sei una persona, ma sei un porco", "adesso che te ne vai non ti girare neanche, sei un ridicolo, sei un ricchione, ti devi vergognare di vivere, sei diventato un ricchione, anzi lo sei nato, sei uno stronzo, è meglio che te ne vai altrimenti ti prendo a calci in bocca e ti lascio qui a terra a piangere, ti uccido di mazzate".*

Il GUARRACINO, ricevuto l'addebito integrativo, trasmetteva una memoria difensiva con la quale sostanzialmente negava di aver proferito le frasi così come descritte e di aver impedito l'accesso al direttore di gara designato e/o all'ufficiale di gara non designato. Precisava di avere come unico compito, al momento della gara, quello di prestare assistenza al personale comunale addetto alla struttura e che a ciò era stato delegato dal Presidente della ASK Angri, Sig.ra Troiano Angelina. Quanto poi alla mancata tutela dell'incolumità dell'arbitro, sosteneva di non avere una conoscenza diretta dell'accaduto, non essendo presente al momento dei fatti. A seguito di specifica richiesta



dell'incolpato, lo stesso rilasciava dichiarazioni spontanee al Sostituto Procuratore Federale confermando quanto già dedotto nelle proprie memorie anche con riferimento al fatto di svolgere durante la gara *de quo* mansioni di assistenza al personale comunale al fine di effettuare la preparazione al campo di gara, malgrado fosse stato sospeso cautelativamente con precedente provvedimento.

I fatti sono provati e giustificano la richiesta sanzione disciplinare.

In particolare dall'esame del referto di gara n. 784 del 6 Maggio 2012, del foglio aggiuntivo a tale rapporto, della relazione dell'arbitro Morena Fabio e del C.U. 23 del 9 Maggio 2012, emerge la diretta ascrivibilità dei fatti contestati al comportamento antiregolamentare tenuto dal Sig. GUARRACINO Giuseppe il quale, non solo ha proferito frasi ingiuriose, minacciose e gravemente lesive del decoro di rappresentanti della F.I.P.A.V. ma ha inoltre impedito l'accesso all'ufficiale di gara non designato Sig. Morena Fabio e non ha tutelato il direttore di gara designato, Sig. Gaetano Morena, in occasione dell'aggressione fisica perpetrata nei suoi confronti da parte del padre del capitano della Angri Volley Lab.

Del resto come più volte confermato da questa Commissione, il referto costituisce fonte primaria e privilegiata di prova ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Giurisdizionale (*ad plurimis* C.U. 2, 4 e 6 stagione sportiva 2010/2011) mentre eventuali prove ulteriori (documentali, testimoniali, dichiarazioni spontanee) possono essere solo tenute in considerazione.

Nel caso di specie questa Commissione non ritiene rilevanti le deposizioni testimoniali allegate dal GUARRACINO alla propria memoria difensiva provenendo solo da tesserati della ASK Angri in parte anche destinatari di sanzioni disciplinari da parte del G.U.P. C.P. Fipav Salerno per fatti accaduti durante la gara di cui trattasi e, quindi, non attendibili anche in considerazione dell'evidente stato di concitazione che ha caratterizzato l'incontro.

Peraltro anche la deposizione resa dal GUARRACINO e le sue memorie difensive non sono idonee a superare la validità del referto.

Ciò che al contrario emerge nella sua totale limpidezza dalle argomentazioni dell'incolpato (come del resto evidenziato anche dal G.U.P. C.P. Fipav Salerno) è che lo stesso abbia presenziato alla gara nonostante il provvedimento di sospensione, a nulla rilevando la sua linea difensiva essendo chiaro il tenore regolamentare sul punto.



P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

Dichiara l'incolpato responsabile per i fatti ascritti, come evidenziati, per l'effetto dispone applicarsi la seguente sanzione:

- **GUARRACINO GIUSEPPE**: sospensione da ogni attività federale per mesi tre compreso il presofferto e quindi un mese dalla pubblicazione del presente provvedimento , fino al 28 ottobre 2012.

Il Presidente f.f.
Avv. Thomas Martone

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'thomas martone', is placed over a light blue rectangular stamp.

Roma, 28 settembre 2012